



Statuto Associazione ArmoniaBenessere®

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la associazione "ArmoniaBenessere®" avente sede legale a Senigallia (Ancona) in via Francesco Podesti 226. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia, sia all'estero, possono essere istituiti su delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione si configura come aconfessionale, apolitica, senza scopo di lucro, secondo la legge 7 dicembre 2000 n° 383 e presente Statuto. E' una associazione culturale di promozione sociale che si prefigge di svolgere in modo continuativo attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2) DURATA

L'associazione è costituita con durata al 31 dicembre 2100 e potrà essere anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 3) SCOPO

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura della salute e del benessere nella popolazione di tutte le età, con particolare attenzione alle categorie svantaggiate e/o a rischio
- diffondere la cultura della salute e del benessere nel contesto aziendale, in modo da prevenire disagi, infortuni, stress, malattie psicosomatiche, e ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, ivi comprese quelle umane
- favorire la comunicazione scientifica tra operatori, ricercatori e studiosi delle discipline della salute e del benessere e dei settori affini e confinanti, in modo da garantire adeguate sinergie, interscambi, e nuove progettualità
- impegnarsi per la divulgazione e la risoluzione delle problematiche inerenti la salute, il benessere e le scienze affini e i servizi che vengono svolti, a qualunque livello, in tali settori;
- organizzare, favorire, sostenere e realizzare la ricerca nel campo della salute, del benessere e delle scienze affini;
- promuovere e sostenere la libertà di studio e di ricerca di singoli, Enti, Associazioni, Istituzioni, pubblici e privati, finalizzati all'ampliamento degli orizzonti teorici e operativi delle discipline della salute, del benessere, e delle scienze affini, in tutti gli ambiti ad esse afferenti, predisponendo azioni mirate alla salvaguardia della libertà della formazione e informazione, assicurando il libero e leale confronto tra indirizzi teorici differenti, sostenendo ogni possibile integrazione, unificazione e/o confronto;
- promuovere e tutelare, in ogni sede, gli interessi generali della professione di coloro che operano nell'ambito della promozione della salute, del benessere, dello sviluppo del potenziale umano, nonché dei professionisti delle scienze affini, anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale, sindacale, legale o altro che possa favorire il raggiungimento di tali obiettivi;
- sollecitare la partecipazione degli Associati, provvedendo a designare i soci in tutti gli organismi, enti o commissioni di studio, ricerca, formazione, informazione o altra natura, in cui gli operatori della salute, del benessere e i professionisti delle scienze affini possano fornire il loro utile contributo;
- progettare e realizzare attività, servizi, consulenze relativi alla salute, al benessere e alle scienze affini, in presenza e/o via internet (counselling on line), in Italia e all'estero;
- progettare e realizzare interventi di informazione, prevenzione, formazione, aggiornamento professionale, in presenza e/o a distanza (FaD, e-learning), via internet, per operatori della salute, benessere e delle scienze affini, nonché per un pubblico di non professionisti interessato alla materia;
- progettare e realizzare prodotti editoriali, periodici (esclusi i quotidiani) e non, nei settori della salute, benessere, e delle scienze affini;

- organizzare corsi, seminari, convegni e manifestazioni culturali varie per promuovere la sensibilità di professionisti e non per le aree della salute, benessere e le scienze affini;
- organizzare ed erogare servizi di finalità sociale, in particolare in materia socio sanitaria, assistenziale, del turismo sociale, dello sport, del tempo libero, della pace, della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei diritti, dell'ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell'educazione, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà;
- effettuare nei limiti consentiti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, operazioni societarie, mobiliari, immobiliari atte a perseguire, raggiungere e consolidare gli obiettivi sopra elencati.

Art. 4) ATTIVITA'

L'Associazione ArmoniaBenessere® per il conseguimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

Attività culturali: convegni, conferenze, mostre, esposizioni, sfilate, rappresentazioni, incontri, laboratori, dibattiti, seminari, proiezione di film, concerti, istituzione di concorsi, premiazioni

Attività di formazione: corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, attività di promozione dei corretti stili di vita

Attività editoriale: pubblicazione di bollettini online, cartacei, atti di convegni, studi, ricerche, articoli, libri, a carattere divulgativo e scientifico

Attività di servizi: consulenze di vario tipo, coaching, counseling, psicoterapia, colloqui di sostegno, assistenza socio sanitaria, sportelli di ascolto, visite

Art. 5) SOCI

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, ne condividano gli scopi. Chi desideri far parte dell'associazione dovrà indirizzare domanda di ammissione al Consiglio direttivo, il quale ad ogni riunione, anche se non all'ordine del giorno, deciderà in ordine alle domande di ammissione ricevute. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione, in base a criteri di uguaglianza e democraticità, e potranno essere tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. E' facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione, purché fatta almeno tre mesi prima. La qualità di associato non è trasmissibile. L'assemblea potrà deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi; potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di cui sopra. E' in ogni caso salvo il diritto del socio di ricorrere all'autorità giudiziaria. I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione ArmoniaBenessere® si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera, e gratuita dei propri associati, i quali possono essere unicamente rimborsati dall'associazione medesima per le spese effettivamente sostenute. L'Associazione, inoltre, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6) PATRIMONIO

Il patrimonio della associazione è costituito dalle eventuali quote annuali di cui all'articolo precedente e da ogni apporto che dovesse pervenire a qualsiasi titolo alla medesima. L'associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con tutte le entrate (beni mobili od immobili) che, sotto qualsiasi forma e denominazione e per qualsiasi titolo, fossero acquisite dall'associazione stessa. Le elargizioni in denaro, le donazioni, i lasciti sono accettati dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7) ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo (o di amministrazione)
- c) il Presidente
- d) il Vice-Presidente
- e) il Collegio dei Revisori

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 8) ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari. I Soci Ordinari ed Onorari sono nominati dal Presidente su proposta di uno o più membri del Consiglio. I Soci Ordinari ed Onorari partecipano all'Assemblea elettiva e alle altre convocazioni, quando ritenute necessarie dal Consiglio con diritto di voto. I Soci Ordinari possono essere eletti alle cariche del Consiglio, a seguito di votazione. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione. La nomina di Socio Onorario è sottoposta all'approvazione unanime del Consiglio. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Il Socio Onorario partecipa alle assemblee con facoltà di intervenire e viene sentito per audizione e consultazione quando il Consiglio lo ritenga, su invito del Presidente. Il Socio Onorario non può essere eletto alle cariche del Consiglio e non ha diritto di voto nelle Assemblee. L'assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'assemblea è altresì convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione dovrà esser precisato l'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio conferendo ad esso delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega. L'assemblea nomina il Presidente ed un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento di ciascun associato. Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette membri eletti dall'assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I primi Consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo. In caso di cessazione di un Consigliere per qualunque causa, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione per cooptazione con delibera assunta con il voto favorevole di più dei due terzi dei componenti in carica. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea. Il Consiglio direttivo nomina il Presidente ed un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, nonché il Segretario. Il primo Presidente viene nominato con l'atto costitutivo.

Funzioni e poteri

Il Consiglio direttivo:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- b) approva entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo per l'esercizio in corso;
- c) adotta gli eventuali regolamenti interni;
- d) istituisce, ove lo ritenga del caso, commissioni di studio e di lavoro con funzioni istruttorie e consultive chiamandone a far parte anche chi non sia Consigliere dell'associazione. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare, delibera con il voto di più dei due terzi dei componenti in carica sugli atti di straordinaria amministrazione. Lo stesso può delegare poteri, anche di rappresentanza, ad uno o più dei suoi componenti. Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario, disgiuntamente fra loro, hanno facoltà di effettuare operazioni bancarie di incasso, pagamento, versamenti o prelievi per conto dell'associazione.

Riunioni

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, è convocato dal Presidente, che lo presiede, con lettera, telegramma, telefax o e-mail con conferma di ricevimento inviati agli aventi diritto con almeno dieci giorni di preavviso. Dovrà inoltre essere convocato ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo, salvo diversa disposizione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10) PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede le riunioni del Consiglio direttivo. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale dell'associazione spetta al Vice-Presidente e l'apposizione della firma da parte di quest'ultimo farà fede nei confronti dei terzi dell'impedimento del Presidente. Il Presidente è inoltre investito dei poteri di ordinaria amministrazione, sovrintende all'attività della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo. Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Segretario e/o a singoli Consiglieri o procuratori.

Art. 11) IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea ordinaria nomina tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, anche tra i non associati. Essi vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente Statuto. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio e presentarlo all'assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il terzo mese successivo alla chiusura di ogni esercizio. La bozza del bilancio nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio dopo la sua approvazione, devono essere depositati presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Art. 13) RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 14) SCIoglimento

Oltre che per le cause previste dall'art. 27 del codice civile e per deliberazione dell'assemblea, l'associazione si scioglie per inattività dell'assemblea stessa protrattasi per oltre due anni. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea deliberante potrà nominare se del caso uno o più liquidatori. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

Art. 15) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000 n° 383, alla L.R.T. 42/2002, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.